

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2387

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, NARDONE, OLIVERIO, PAOLONI, ROTUNDO,
DI STASI, DI FONZO, DI CAPUA, MONTECCHI, MAGDA
NEGRI, ZANI, VIGNI, VIVIANI, BRUNALE, CAMPATELLI,
INNOCENTI, GALILEO GUIDI, BOVA**

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di credito agrario ed agevolazioni pubbliche al settore

Presentata il 7 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Un'analisi storica delle vicende italiane del credito agrario, in un'ottica puramente politica, porrebbe in evidenza una lunghissima serie di invocazioni da parte delle organizzazioni professionali di categoria ed una altrettanta lunga serie di proponenti di tutti gli schieramenti politici nel periodo successivo all'ultimo conflitto mondiale fino ai giorni nostri per addivenire alla « riforma del credito agrario ».

È noto che tale riforma è stata per circa un cinquantennio un « cavallo di battaglia » molto impiegato, a ragione od a torto, in razionali e oggettive istanze rivendicative od in strumentali o faziose polemiche: comunque sia stato, certa è la testimonianza di una sentita e diffusa esigenza.

Il nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha uniformato le operazioni di credito agrario a tutte le altre, senza tener conto di alcune specificità di questo settore, nonché della necessità che vengano predisposte delle misure straordinarie nazionali di accompagnamento alla riforma della PAC, per consentire alle imprese agricole di competere anche sui mercati internazionali. A tale situazione è stato posto un primo parziale rimedio reintegrando la cambiale agraria con tutti i noti vantaggi che ne derivano al settore.

Il citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ha infatti

abolito o quasi il credito agrario quale complesso normativo specializzato per gli interventi finanziari in agricoltura.

Considerando anche gli antefatti al testo unico, e cioè la situazione determinatasi con il recepimento (decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481) della II direttiva comunitaria di coordinamento bancario ed a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 settembre 1990, n. 218, e dei relativi provvedimenti di attuazione, non solo si è pervenuti alla despecializzazione dei vari settori creditizi, quali il mobiliare, il fondiario e l'agrario, ma con la realizzazione della « banca universale », sono praticamente scomparsi gli istituti bancari che, in esclusiva, esercitavano il credito agrario.

Questo settore dell'attività creditizia è adesso collocato a fianco di tutti gli altri ed è facile intuire quale sorte toccherà al settore agrario per la « concorrenza » dei comparti più « ricchi ».

È ora necessario, pur nel rispetto del nuovo quadro normativo derivante dall'applicazione delle direttive comunitarie sull'armonizzazione bancaria e creditizia, introdurre alcuni correttivi che possano consentire alle regioni di esplicitare le loro competenze, anche alla luce dei principi contenuti nella legge n. 403 del 1994, e agli operatori agricoli di sopperire in forma più adeguata alle loro esigenze di finanziamento.

In merito sembra di dover rilevare come siano state ancora dimenticate le profonde differenziazioni che l'economia agricola presenta rispetto alle altre attività d'impresa:

a) la lunghezza dei periodi in cui si possono ammortizzare gli investimenti e, quindi, le alte incidenze degli oneri finanziari;

b) la rigidità degli ordinamenti produttivi, con la conseguente difficoltà a seguire gli andamenti dei mercati;

c) l'alto costo relativo dei trasporti e degli stoccaggi dei prodotti agricoli e il loro precario grado di conservabilità fisica ed economica;

d) la politica economica che privilegia gli altri settori produttivi (strutture di comunicazione e di servizio, accordi commerciali, cassa integrazione, ammortizzatori sociali di vario tipo, eccetera);

e) l'esigenza, più che in altri settori di attività, di un attento riguardo agli aspetti ecologici ed alla conservazione dell'ambiente e molte altre considerazioni ancora che è qui superfluo sottolineare.

Queste profonde differenziazioni hanno sempre militato, e forse ancor di più oggi dovrebbero far propendere, a favore di una particolare normazione per il finanziamento dell'agricoltura, adeguata sia al fine di fornire all'imprenditore del comparto uno strumento compatibile con la possibilità dei suoi bilanci, sia per cercare condizioni sufficienti affinché all'agricoltura vengano riservati i necessari flussi finanziari per il suo sviluppo e le sue conservazioni, anche se in un ordinato quadro programmatico che la mano pubblica dovrebbe prevedere.

Con queste premesse ed avuto riguardo all'attuale vigente ordinamento normativo, si rende necessario provvedere, più che ad una « riforma », ad opportune modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

In particolare occorre:

1) stabilire con esattezza quali siano le attività agricole e zootecniche e quelle connesse e collaterali, affinché la destinazione del finanziamento non avvenga secondo la discrezione della banca, attesi i riflessi che si verrebbero a determinare sul fondo interbancario di garanzia, al quale cioè potrebbero essere riferite soltanto le operazioni ad alto rischio e non quelle di maggior sicurezza, falsando ogni principio mutualistico;

2) agevolare l'acquisizione delle garanzie al fine di dare maggiore stimolo al sistema creditizio per gli investimenti in agricoltura, senza con questo creare oneri e difficoltà per la controparte o per l'erario. Il sistema delle garanzie va rivisto valorizzando il piano di ammodernamento approvato dalla regione;

3) razionalizzare l'attività del fondo interbancario di garanzia, quale utile strumento di politica agraria, sottraendolo ad un rigido controllo burocratico della mano pubblica, pur inquadrandolo in un preciso ordinamento normativo adeguato alle finalità istituzionali. L'operatività del fondo interbancario di garanzia deve essere estesa a tutti gli operatori agricoli e deve ricomprendere anche le operazioni messe in essere dalle associazioni dei produttori e loro unioni;

4) prevedere una normativa-quadro a livello nazionale per la disciplina delle agevolazioni pubbliche all'agricoltura attraverso il credito agrario, in modo che si renda possibile il raggiungimento delle finalità previste dalla politica del settore, in coordinamento con la politica economica

generale. È perciò previsto un contributo sull'abbattimento degli interessi per la concessione di credito agrario ai beneficiari ricadenti in determinate aree territoriali per consentire l'insediamento dei giovani alla guida delle imprese e per consentire alle aziende agricole di ripristinare l'efficienza produttiva a seguito di eventi calamitosi. Le associazioni dei produttori e le loro unioni nazionali riconosciute devono poter utilizzare il credito agrario agevolato per esplicare i loro compiti istituzionali.

Onde perseguire gli scopi elencati, viene proposto l'articolato che segue, diretto a modificare il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« 3. Sono attività connesse o collaterali il consolidamento di passività, l'agriturismo, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti, anche attraverso le corrispondenti associazioni di produttori e relative associazioni di grado superiore, nonché le altre attività individuate dal CICR. ».

ART. 2.

1. L'articolo 44 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. — 44 (*Garanzie*) — 1. I finanziamenti di credito agrario a breve, medio e lungo termine e quelli di credito peschereccio sono assistiti dalle garanzie reali o personali convenute fra le parti e possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

2. Il piano di ammodernamento aziendale, approvato dalla regione, costituisce garanzia per gli investimenti da realizzare.

3. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

a) prodotti pendenti, raccolti, prodotti finiti, ed in corso di lavorazione;

b) bestiame, macchine, attrezzature, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.

4. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui la numero 2 dell'articolo 2778 del codice civile.

5. Il privilegio compete per l'intera durata del finanziamento e si può esercitare entro un anno dalla scadenza del finanziamento stesso sui beni elencati alla lettera b) del comma 4, nonché sui frutti e conseguenti crediti relativi alla annata agraria in cui il prestito è scaduto o a quella immediatamente successiva anche dopo che i beni non siano più nella disponibilità del debitore, purché l'azione sia esperita entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento.

6. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 3, 4 e 5 può, assunte sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. La vendita si effettua ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

7. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca, la concessione non deve superare, al netto del doppio degli oneri ipotecari precedenti, il 75 per cento del valore cauzionale dei beni costituiti in garanzia, tenuto conto dei miglioramenti eventualmente apportati con i finanziamenti stessi. Quando i finanziamenti siano assistiti dalla garanzia di fondi pubblici, la concessione può arrivare fino al 100 per cento del valore cauzionale come sopra indicato.

8. Per le ipoteche che assistono le operazioni di credito agrario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41. ».

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni

alle quali si applica la garanzia e determina i criteri ed i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche e da parte dei prestatori, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. ».

ART. 4.

1. All'articolo 46, comma 2, primo periodo del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo le parole: « atto scritto » sono inserite le seguenti: « non autenticato ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è inserito il seguente:

« ART. 47-bis — (*Concorso pubblico sul pagamento degli interessi*). — 1. Le operazioni di credito agrario a breve, medio e lungo termine possono essere assistite da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Tale agevolazione, per le aree territoriali e per gli interventi elencati nell'articolo 47-ter, è concessa dalle regioni, che definiscono in sede di comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, la percentuale minima e massima entro cui possono intervenire. Tale abbattimento degli interessi, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, deve essere comunque compreso tra un valore del 50 e del 30 per cento di quanto stabilito nel citato decreto. ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 47-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 47-ter — (*Beneficiari dell'agevolazione massima prevista dal concorso pub-*

blico sul pagamento degli interessi). — 1. L'agevolazione massima prevista dall'articolo 47-*bis* si applica:

a) alle aree definite "territori di montagna", ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed ai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 *b)* del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;

b) ai giovani che si insediano alla guida delle aziende agricole ed al fine di conseguire l'accorpamento della maglia aziendale;

c) alle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e da calamità naturali, delimitate con le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Le associazioni dei produttori e le loro unioni nazionali riconosciute, che realizzano investimenti finalizzati all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, possono usufruire del credito agrario agevolato.

3. Alle unioni e alle associazioni riconosciute, che stipulano accordi interprofessionali e contratti di cessione di materie prime o prodotti destinati al consumo finale, possono essere accordati i seguenti benefici:

a) concorso in conto interessi sui prestiti contratti per l'adempimento di accordi di filiera, finalizzati a ridurre i costi delle prestazioni di servizi o dei mezzi tecnici forniti ai soci delle associazioni;

b) concorso negli interessi sui prestiti per anticipazione ai soci delle associazioni che abbiano sottoscritto impegni di conferimento con le associazioni stesse ».

